

TORNATA DEL 24 DICEMBRE 1853

PRESIDENZA DEL COMMENDATORE BRUNATI, DECANO D'ETÀ.

SOMMARIO. *Atti diversi — Continuazione della verifica di poteri — Elezione del collegio di Albenga-Andora — Proposizione d'inchiesta — Parlano i deputati Valerio, Durando, relatore, Asproni, Depretis e Lanza — Rinvio all'ufficio VII — Elezione del collegio di Felizzano — Discussione sull'eleggibilità del professore Bertoldi, ispettore delle scuole secondarie — Opposizioni del deputato Pescatore alla sua convalidazione — Parole in favore dei deputati De Viry, relatore, Pallieri, Farini e del ministro dell'istruzione pubblica — Convalidamento dell'elezione — Annullamento dell'elezione del collegio di San Quirico, e approvazione di quella di Sestri Levante — Incidente sull'ordine del giorno.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

RICCARDI ERNESTO, segretario provvisorio, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'intendente generale di Cuneo invia alla Camera cinque esemplari degli atti dei Consigli provinciali ed altrettanti del Consiglio divisionale, relativi alla testè passata Sessione.

Saranno depositati nella biblioteca e negli archivi della Camera.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

PRESIDENTE. Prego i relatori degli uffici a venire alla ringhiera per riferire sulle elezioni che ancora rimangono a verificarsi.

DURANDO, relatore. Ho l'onore di riferire sopra l'elezione del collegio di Albenga-Andora.

Questo collegio è diviso in due sezioni. Nella prima sono iscritti 222 elettori, nella seconda 221, totale 443.

Si presentarono nella prima sezione 176 elettori e ripartirono i loro voti nel modo seguente:

Avvocato Musso Domenico 66, marchese Vittorio Balestrino Del Carretto 65, maggiore Cadorna Raffaele 33, Accame avvocato Innocente 4, Musso Domenico fu Francesco 2, Musso Giuseppe fu Giuseppe 1, Musso Giuseppe fu Domenico 1, Borea Ricci cavaliere Emilio fu Vincenzo 1, Musso Domenico 1, Musso Domenico fu Giovanni Battista 1. Una scheda fu annullata per mancanza di sufficienti indicazioni nel nome del candidato.

Nella seconda sezione sopra 84 votanti il signor Musso Domenico fu Giuseppe ebbe voti 47, il signor marchese Del Carretto ebbe voti 31, il maggiore Cadorna 2, il marchese Maglione 1, Musso Giacinto 1, Musso Giuseppe fu Giuseppe 1, marchese Balestrino 1.

Nelle due sezioni adunque il signor Musso Domenico ebbe voti 113, il signor marchese Del Carretto 96.

Nessuno dei due candidati avendo ottenuto la maggioranza legale, si passò allo scrutinio di ballottaggio.

Nella prima sezione votarono 199 elettori, 94 in favore del signor Musso Domenico, 103 pel signor marchese del Carretto: due schede furono annullate.

Nella seconda sezione votarono 98 elettori, dei quali 38 diedero il voto al marchese Del Carretto, 60 al signor Musso Domenico.

In totale adunque il signor Musso Domenico ebbe voti 134, il marchese Del Carretto voti 141; due schede vennero annullate perchè contenevano nomi differenti da quelli posti in ballottaggio; per conseguenza il signor Musso, avendo ottenuto maggior numero di voti, fu proclamato a deputato.

Se stiamo ai verbali, le operazioni elettorali procedettero colla massima regolarità; ma vi esiste una denuncia che venne trasmessa all'ufficio della Presidenza per mezzo del Ministero dell'interno, in cui si domanda l'annullazione di questa nomina per violazione della legge elettorale.

Questa denuncia è sottoscritta dal signor avvocato Innocente Accame e legalizzata debitamente dal sindaco; inoltre a sostegno di questa denuncia vi è una dichiarazione di altri tre elettori, i quali corroborano le parole del principale ricorrente. Questi tre elettori sono Gabriele Accame, Baduino Luigi e Benedetto Vignola.

Di più il denunciante cita sette od otto elettori cui si potrebbe ricorrere per conoscere la verità del fatto.

In questa denuncia si dice che la legge elettorale fu violata in molti articoli e particolarmente nell'articolo 73 in cui si prescrive « che le reclamazioni che qualche elettore volesse fare nello squittinio debbono essere inserite nel processo verbale. »

Aggiunge che si sono volute fare queste osservazioni, ma che il presidente, agitato il campanello, chiuse la bocca a questi elettori. L'articolo della legge elettorale è così concepito:

« L'ufficio pronuncia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà che si sollevano riguardo alle operazioni del collegio e della sezione.

« Si farà menzione nel verbale da stendersi di tutte le reclamazioni insorte e delle ragionate decisioni dall'ufficio pro-

ferite; le note o carte relative a tali reclamazioni saranno munite del paraffo dei membri dell'ufficio ed annesse al verbale.

« È riservato alla Camera dei deputati il pronunciare sulle reclamazioni in giudizio definitivo. »

In nessuno dei verbali si fa menzione di reclamazione nè di contestazioni di sorta.

Questo ricorrente contesta la validità dell'elezione perchè si è violato evidentemente l'articolo 73 della legge elettorale. Asserisce inoltre che fu parimente violato l'articolo 84 della legge stessa, perchè o non si fece il secondo appello, o non si fece all'ora debita, notando che questo fu fatto con malizia, affinchè alcuni comuni vicini ad Albenga, che erano probabilmente favorevoli alla candidatura dei signor Del Carretto, non potessero intervenire alla votazione.

Finalmente si dice pure che vi fu, se non aperta violazione, almeno evidente abuso di potere per parte di quell'ufficio, inquantochè il presidente chiamò a sè la forza pubblica, il capo-posto della guardia, onde intimorir gli elettori ed influire sul loro voto: si narrano perfino non poche altre irregolarità più o meno importanti.

L'ufficio VII crede che la Camera non possa pronunciare giudizio definitivo su questa elezione, prima di aver verificato se i fatti denunciati dal ricorrente siano veri; giacchè, se si fosse fatto l'appello ad un'ora indebita, prima cioè dell'ora prefissa dalla legge, o non si fosse fatto, è chiaro che questa circostanza poteva influire in modo decisivo sull'esito dello scrutinio, perchè, noti la Camera, non vi è diversità che di 13 voti tra il signor Balestrino e il signor Musso; e qualora gli elettori dei comuni vicini ad Albenga, e che potevano essere favorevoli al signor Balestrino, non avessero potuto votare per difetto dell'osservazione del prescritto della legge per il secondo appello, simile violazione sarebbe di sommo rilievo. Così pure l'aver impedito le osservazioni degli elettori ed il non averle annoverate nel verbale sarebbe una grave violazione dell'articolo testè citato della legge elettorale.

L'introduzione finalmente della forza armata nel recinto elettorale, qualora avesse avuto luogo nei modi riferiti dal ricorrente, costituirebbe, non solo un abuso di potere, ma potrebbe anche considerarsi come un mezzo coercitivo per intimidire gli animi e viziare la libertà e la sincerità dell'elezione.

Per tali motivi, a nome dell'ufficio VII, propongo che si proceda ad un'inchiesta giudiziaria sui fatti che ho avuto l'onore di esporre e sulle altre irregolarità che possono per avventura essere state commesse nelle operazioni elettorali di questo collegio.

VALERIO. Innanzi che la Camera emetta la sua deliberazione su questa elezione, io reputo che sia d'uopo udire lettura del reclamo sul quale è fondata la proposta dianzi fatta dall'onorevole relatore.

Se mal non mi appongo, siffatta mozione poggia massimamente sulla circostanza che verisimilmente il secondo appello o venne fatto tardi o fu ommesso. Ciò posto, a me pare che una deliberazione cotanto grave, quale è quella relativa alla sospensione di una nomina ed all'ammissione di un'inchiesta, non debba fondarsi sopra una affermazione dubbiosa ed incerta, ma sopra un asserto franco e preciso.

Chiedo altresì che si dia lettura del verbale laddove si fa cenno dell'ora in cui venne fatto il secondo appello; imperocchè se ad una denuncia problematica stesse di fronte l'affermazione dell'intero ufficio dalla quale emergesse che il secondo appello venne fatto ad un'ora debita, a parer mio, non si dovrebbe tener conto del fatto reclamo.

Nulladimeno sospendo il mio giudizio in proposito soltanto che io sappia in quali termini è concepito il reclamo che ho poc'anzi accennato.

DURANDO, relatore. Io debbo, prima di ogni cosa, fare noto alla Camera come l'ufficio VII non chiede un'inchiesta giudiziaria solamente ed unicamente per la circostanza dell'appello, ma ancora per altre violazioni della legge.

Ciò posto, darò lettura della protesta fatta dagli elettori, che è concepita nei seguenti termini:

« Illustrissimo signor presidente della Camera dei deputati,

« La Presidenza della Camera dei deputati non poteva cadere in mani migliori di quelle di V. S. illustrissima (*Viva ilarità*); quindi il sottoscritto, quale elettore politico del distretto elettorale di Albenga, ricorre fiducioso ai signori deputati per ottenere riparazione delle non poche nullità, irregolarità e prepotenze commesse dal presidente del collegio di Albenga nell'adunanza dell'11 corrente in occasione della elezione del deputato.

« Signori deputati, queste nullità sono solenni, sostanziali *et contra legem*, perchè apertamente ed espressamente si è voluto contravvenire e violare la legge elettorale 17 marzo 1848.

« La prima nullità adunque ella è questa, che il presidente dell'ufficio del collegio si è rifiutato ripetutamente di fare scrivere e fare menzione nel verbale delle osservazioni e reclamazioni che il sottoscritto elettore, avvocato Innocente Accame, voleva fare, a termini dell'articolo 73 di suddetta legge, sopra la pronuncia dell'ufficio della nullità dichiarata sopra alcune schede riflettenti il candidato signor Vittorio marchese di Balestrino, mentre, a senso del ricorrente, in queste schede vi erano sufficienti indicazioni per non errare menomamente sulla persona del Balestrino. Ma a queste osservazioni o schiarimenti si oppose il presidente perchè poco o nulla favorivano il suo promosso Domenico Musso fu Giuseppe d'Andora;

« Che diffatti questo presidente, vedendosi invocare la legge, nè sapendo cosa opporre all'invocato articolo 73 della stessa legge che prescrive di fare menzione nel verbale di tutte le reclamazioni insorte, piegò al mezzo illegale e violento dell'abuso di potere con chiamare all'ordine lo scrivente avvocato ed alcuni altri elettori che concorrevano nell'avviso e sentimento di esso avvocato;

« Che questa chiamata all'ordine era fatta senza il benchè menomo motivo ragionevole, dappoichè il sottoscritto si limitava ad invitare ed a pregare, sino a nome della legge, con tutta la dolcezza dei modi possibili, a lasciargli fare le sue giuste osservazioni;

« Che ciò nulla ostante, questo presidente, ostinato ed avverso al Balestrino, scosse il campanello sul tavolo e fece comparire il capo-posto della guardia nazionale al banco dell'ufficio, e dinanzi agli elettori che avevano chiesta la facoltà di parlare, con aria minacciosa ed in atteggiamento di far ammanettare e passare ad atti violenti ed abusi di potere da incutere timore ai più coraggiosi ed arditi; per maniera tale che il sottoscritto, per non vedersi esporre alle prepotenze, chiamò ancora l'uditorio e gli elettori sottoscritti all'unita dichiara presenti ed astanti all'occorso in prova del sopra fatto rifiuto ed atti arbitrari e violenti, e se ne è partito subito dall'assemblea con vari altri elettori;

« Che dopo ciò il presidente approvò subito per buone varie schede del Musso, quando erano nulle, mentre in esse non vi era che il cognome di Musso, quando che molte sono le famiglie di Musso, non solo in Andora, ma al Cervo e nella città di Laigueglia, e poscia disapprovò varie altre schede del

Balestrino, quando queste erano validissime e presentavano sufficienti indicazioni per giudicarle tali, mentre che, se in alcuna mancava il nome di Vittorio, vi era la parola ex-deputato, vi era il cognome di Balestrino, cognome che non si conosce in altra famiglia.

« La seconda nullità pare risulti dallo stesso presidente, dappoichè questo riuniva la qualità anche di presidente della società degli operai, la quale con questo suo presidente ebbe a dichiararsi apertamente e pubblicamente più volte, avanti della votazione, promotrice, sostenitrice e difensore della candidatura del Musso, ed avversa a quella del Balestrino;

« Che anzi corre voce generale che questa società sia stata guadagnata e corrotta coi mezzi dell'onnipotente metallo e colle refezioni e trattamenti;

Che infatti da ogni parola, motto e gesto del presidente non trapelava che animadversione contro del Balestrino; ed allora, dove poteva essere imparzialità, indifferentismo e giustizia nelle sue operazioni e funzioni? La Camera deciderà.

« Un'altra nullità insanabile è anche questa, che cioè non si sarebbe fatto il secondo appello ad un'ora pomeridiana, prescritto dall'articolo 84, mentre ad un'ora e mezzo la operazione e lo spoglio di tutte le schede era terminato, risultandone 114 a favore del Balestrino, e 100 circa a favore del Musso, salvo però il risultato della sezione di Andora.

« Lo scopo era di evitare che altri elettori dei paesi vicini che ritardavano, attesi i tempi orridi e ventosi, potessero versare il loro voto nell'urna pel Balestrino, quando sapeva dall'appello che gli operai della società da lui presieduta l'avevano già deposto pel candidato Musso;

« Che le cose fin qui discorse ed esposte risultano dall'unità dichiara, e potranno anche meglio risultare da una inchiesta legale e giuridica, ed a tale effetto si indicano, oltre i tre sottoscritti alla dichiara, i signori: 1° Valentino Gerini, segretario comunale di Arnasco; 2° Giovanni Battista Vignola fu Guglielmo di Arnasco; 3° Domenico Delorenzi fu Celestino, tutti elettori; 4° Bernardino; 5° Giuseppe fratelli Trineheri fu Vincenzo, il primo abitante in Albenga, e l'altro in Confluente, comune di Zuccarello, ed altri che questi indicheranno;

« Che infine corre voce che questo Musso sia già stato processato per crimine dall'ufficio di giudicatura di Alassio, quindi inleggibile a deputato. Potrà ciò nullameno risultare dal biglietto criminale di detta giudicatura e dalla opportuna inchiesta. »

Ecco ora la dichiara citata nella denuncia:

« I sottoscritti, elettori politici della comunità di Arnasco, mandamento e distretto elettorale di Albenga,

« Dichiarano, ad onore della verità, che il presidente dell'ufficio si è rifiutato di fare scrivere e fare menzione delle osservazioni e reclamazioni nel verbale che il signor avvocato Innocente Accame voleva fare, a termini dell'articolo 73 della legge elettorale 17 marzo 1848, sopra la pronuncia e dichiara di nullità fatta dall'ufficio sopra alcune schede riflettenti il marchese Vittorio di Balestrino che era in ballottaggio con un certo Musso di Andora;

« Che detto presidente, il quale era anche presidente della società degli operai, promotrice della candidatura del Musso, e così contrario al Balestrino, sia stato non solo costante in detto rifiuto, ma osò chiamare all'ordine detto avvocato scuotendo il campanello senza il benchè menomo motivo, perchè detto elettore avvocato invitava e pregava, persino a nome della legge, con tutta la dolcezza dei modi a lasciargli fare le sue giuste osservazioni;

« Che il presidente non ostante fece comparire al banco dell'ufficio, al momento dello squittinio e spoglio dei voti il giorno 11 corrente dicembre 1853, un capo-posto della guardia con aria minacciosa da incutere timore; e diffatti detto avvocato, temendo di qualche abuso di potere, se ne è partito dall'assemblea senza altro dire nè fare, meno che protestò per questo rifiuto e levò i sottoscritti a testimoni in prova, astanti all'operazione;

« Che subito dopo molti altri elettori pure se ne uscirono, e detto presidente approvò e passò tutte le schede che erano messe in disparte pel Musso per buone, e disapprovò quelle del Balestrino che erano pure messe a parte. »

Qui segue un periodo che per essere molto male scritto io leggerò tale quale:

« Che la operazione finì ad un'ora e mezzo circa pomeridiana per la elezione del deputato... »

Qui sta scritta una parola che io non so se sia *non* o *con*, ma mettiamo che sia un *non*...

Voci. Sarà *con*.

DURANDO, relatore. Potrebbe anche intendere *con*, ma dal contesto pare vogliasi dire *non*. « Non avere il presidente il secondo appello ad un'ora prescritta dalla legge non senza il malizioso scopo che gli elettori lontani dei paesi vicini, che erano tutti per Balestrini, non deponessero più il loro voto nell'urna, quando egli sapeva dalli chiamati che tutti gli operai suoi l'avevano già deposto pel Musso. »

A questa dichiara sono sottoscritti tre elettori, e le loro firme sono legalizzate dal sindaco.

Dall'insieme dunque di questo periodo pare che non si sia fatto l'appello, o almeno che non si sia fatto all'ora dovuta.

Darò ora lettura del verbale nella parte riflettente questo secondo appello:

« § 4. Che ad un'ora e mezzo dopo il mezzogiorno, fattosi il secondo appello e ricevuta la votazione di quelli che non risposero al primo, ecc. »

Nel verbale si dice pure che i voti si ripartirono nel seguente modo: al signor Musso 154, al signor Del Carretto 141. Vede dunque la Camera che essa trovasi in presenza di due affermazioni.

I processi verbali non fanno cenno di alcuna irregolarità; per altra parte vi è la denuncia di un elettore, corroborata dalla sottoscrizione di 4 o 5 altri elettori, la quale dice che il presidente non ha permesso che si facesse alcuna osservazione, nè volle farne cenno nel verbale, come richiede la legge, introducendo forza armata per intimidire gli elettori, che si mancò alla prescrizione della legge nel secondo appello, e che infine le operazioni sono state viziate di molte irregolarità. Per questi motivi, a nome del VII ufficio, io insisto perchè la Camera sospenda l'approvazione di quest'elezione, ed ordini un'inchiesta.

VALERIO. Vorrei ancora domandare al signor relatore quante furono le schede annullate, e quale fu la maggioranza ottenuta dal signor Musso.

DURANDO, relatore. Nello squittinio di ballottazione il signor Musso ottenne voti 154 ed il signor Del Carretto 141. Vi è dunque la differenza di 13 voti; ed è appunto per questa piccola differenza che l'ufficio VII insiste perchè sia sospesa l'approvazione di quest'elezione.

VALERIO. Io credo che avendo il signor Musso ottenuto la maggioranza di 13 voti, ed essendo solamente stati contestati due voti, il primo degli addotti motivi non sia sufficiente per sospendere l'approvazione di questa elezione.

Che il secondo appello siasi fatto ad ora indebita è accennato in modo così strano da non dovervisi dare molta impor-

tanza, a fronte dell'intero ufficio nominato dalla maggioranza degli elettori. Abbiamo la firma dell'intero ufficio che ci afferma che l'elezione fu regolare, che l'appello è stato fatto a tempo debito; nessuno dei membri dell'ufficio lo contesta; abbiamo dall'altra parte l'affermazione di un solo individuo, e questa affermazione non è nemmeno un'affermazione, è una serie di parole inintelligibili. Se a fronte di reclami di questa sorta dovessimo sospendere le elezioni e procedere ad inchieste, io credo che nelle elezioni avvenire saranno pochissime le nomine che si potranno convalidare, perchè ad ogni tratto si presenteranno contestazioni di questo genere, e sarà sempre una vittoria, ignobile secondo me, ma una vittoria che tutti i partiti vorranno procacciarsi, quella di dare uno smacco all'avversario facendone sospendere per qualche giorno la elezione. Intanto mancheranno i rappresentanti nella Camera, e verrà menomato il decoro della Rappresentanza nazionale.

Io quindi penso che non vi sia un motivo abbastanza forte per sospendere l'elezione e procedere ad una inchiesta.

DURANDO, relatore. Pare che l'onorevole Valerio esageri alquanto l'inintelligibilità del periodo della dichiara che si riferisce a quest'ora dell'appello. È vero che la cosa è male espressa, ma l'elettore principale che ricorre dice chiaramente che si è anticipato l'appello collo scopo malizioso di impedire agli elettori dei comuni vicini di recarsi a votare, dimodochè il senso ne diventa chiaro ed intelligibile.

Quanto poi alla osservazione che fa l'onorevole Valerio che vi siano i verbali sottoscritti dal presidente e dagli scrutatori che debbono avere molta maggiore autorità che non la protesta di un elettore, io debbo far notare alla Camera come passano d'ordinario le cose in queste circostanze. I processi verbali sono stampati e talvolta succede che non si sia troppo esatti nel riempierne le lacune, e molte volte non si guarda un quarto d'ora più o un quarto d'ora meno, poichè variano talvolta gli orologi. Non dico che ciò sia succeduto in questo caso, ma che può succedere.

Del resto, queste reclamazioni non si raggirano solo su questo punto, ma su ben altri, quale è il rifiuto di inserire queste reclamazioni, quali sono le accuse di corruzione, e quello persino che il deputato sia ineleggibile per causa di crimine.

Dunque ben vede la Camera che vi è un complesso di circostanze che sarebbe necessario fossero chiarite.

ASPRONI. Io voleva fare un'osservazione in appoggio di questa elezione.

Il massimo appunto che si fa è dell'ora in cui seguì l'appello nominale. Vi è però il processo verbale che in questo caso merita maggior fede di un elettore. Tutto l'ufficio elettorale testimonia che fu fatto al momento prescritto dalla legge. Vi è la considerazione che gli elettori, i quali avevano interesse d'intervenire, e dei quali si mostra tanto zelante colui che protesta, non hanno fatto nessun reclamo nè all'ufficio nè alla Camera.

Se non protestarono questi elettori che avevano interesse di votare, sembra che il giudizio della Camera debba assolutamente declinarsi in favore dell'eletto.

Del resto poi, riguardo a queste allegazioni di crimini, quando tali denunce si fanno al Parlamento, debbono appoggiarsi a documenti i quali comprovino cosiffatte odiose e pericolose asserzioni. Noi non dobbiamo arrestarci con un sì dice, con un sì presume; noi dobbiamo giudicare con atti alla mano: e finchè non avremo prove chiare in contrario, non sarà onesto nè lecito di sospettare e dubitare che sia meno illibata e meno intemerata la vita di un cittadino che fu

eletto a rappresentante della nazione da un collegio elettorale.

Io voto contro ogni inchiesta sopra questa elezione.

Voci. Ai voti! ai voti!

DEPRETTIS. Dopo la discussione di ieri che riguardava la sostanza delle operazioni elettorali, la libertà cioè del voto degli elettori, quando si è veduto una discussione sopra un punto sì grave avere un tal risultato, può credersi che la Camera non abbia intenzione di ordinare un'inchiesta, atto gravissimo, se non quando si presenta un fatto tale che meriti seriamente l'attenzione e i provvedimenti della Camera.

Ora, nel caso attuale, si fanno tre eccezioni principali. Evvi un elettore il quale dice che avendo fatto osservazioni sulla validità di alcune schede, il presidente dell'ufficio non registrò nel verbale il suo reclamo.

È verissimo che al presidente incumbeva il debito di registrare il reclamo, ma non può negarsi che tale omissione non impediva che il reclamo fosse fatto e fosse portato innanzi alla Camera. Il diniego di registrare il reclamo non pregiudicava dunque, nella sostanza, le operazioni dell'elezione o la libertà elettorale.

Ma il reclamo, onde essere valutabile, deve essere concludente. Ora, noti la Camera che l'elettore reclamante ha ommesso quella principale circostanza su cui la Camera determinò mai sempre il suo giudizio in fatto d'elezioni, cioè non accennò quale fosse il numero delle schede contestate.

Se il numero di tali schede fosse stato tale che un diverso giudizio dell'ufficio sulla validità delle medesime avesse potuto arrecare una mutazione nell'elezione, ossia spostare la maggioranza, allora il reclamo sarebbe stato grave.

Ma il reclamante non accenna quale fosse il numero delle schede contestate, e l'ufficio dice che queste erano due. La maggioranza ottenuta dal signor Musso sull'altro candidato è di 15 voti; pare dunque che il reclamo non abbia molta importanza. I reclamanti stessi del resto non sono che in numero di quattro.

Giova notare ancora che, trattandosi di un'elezione nella quale le forze dei partiti quasi si pareggiavano (abbiamo infatti un candidato che ha ottenuto 141 voti e un altro che ne ha ottenuto 154), se realmente fosse avvenuto quanto si espone, ed in modo da invalidare l'elezione, è assai probabile che la petizione sarebbe stata sottoscritta da un numero maggiore di elettori e le circostanze sarebbero state meglio precisate.

L'altra irregolarità consiste, per quanto si dice, nell'ommissione dell'appello, o nel non essersi fatto all'una pomeridiana, come è prescritto dalla legge.

Per molte cause l'appello non può essere fatto alla precisa ora prescritta; non poche volte le operazioni del collegio esigono che si ritardi.

La eccezione fatta al verbale, che l'appello non fosse stato fatto all'ora prescritta, non è di grande importanza salvo che si provasse che l'appello si è fatto prima dell'ora stabilita dalla legge; se questo si asserisce noi abbiamo l'attestazione dell'intero ufficio, il quale afferma che l'appello fu fatto ad un'ora e mezzo.

È singolare poi che i reclami s'indirizzino alla persona del presidente. Ma i reclamanti non dovevano ignorare che il presidente non decide sugli incidenti dell'elezione da sè solo; è il corpo collegiale, l'ufficio che regola le operazioni elettorali, e che definisce provvisoriamente le questioni. Dunque, la malevolenza o la benevolenza del presidente dell'ufficio, verso l'uno o l'altro candidato, non impediva che l'ufficio definitivo non decidesse a senso della legge.

Si è detto ancora che si era introdotto nella sala un milite della guardia nazionale, e che la sua presenza ha potuto intimidire gli elettori. Questo fatto, per sè solo, non mi pare così grave da togliere la libertà del voto. Può darsi infatti che il presidente dell'ufficio, che dispone della forza pubblica durante le operazioni elettorali, abbia fatto chiamare un milite per dare qualche provvedimento o per ordinare qualche servizio, senza punto pregiudicare il buon andamento delle operazioni.

Riguardo alle altre circostanze che sono allegate, io credo poi che una semplice asserzione di uno o pochi elettori, contraddetta dal verbale di un ufficio non sia abbastanza autorevole perchè la Camera debba decretare un'inchiesta. E qui distinguerò dalle altre le eccezioni che sono fatte all'ineleggibilità del candidato. È l'ufficio della Camera che debbe accertarsi dell'ineleggibilità.

Quanto alle altre circostanze, si ordina l'inchiesta se le circostanze e la natura dei fatti lo consigliano. Io credo però che, per quanto risulta dal reclamo, i fatti e l'esposizione fattane non sono di tale natura per cui la Camera debba ordinare l'inchiesta; io quindi credo che senza avere riguardo al fatto richiamo si debba rimandare puramente l'elezione all'ufficio per accertare l'eleggibilità del candidato, e non altro.

LANZA. Siccome appartenente all'ufficio VII, ove si conchiuse per l'inchiesta in ordine a quest'elezione, ed essendo io pure convenuto in tale deliberazione, mi credo in obbligo di dare le ragioni che a ciò m'indussero.

Io convengo anzitutto coll'onorevole preopinante che l'inchiesta non debba ordinarsi se non per irregolarità gravi, se non per certe mancanze radicali alla legge, le quali possano far nascere un serio sospetto che l'elezione non sia stata sincera. Ora io credo appunto che nel caso attuale si sieno commesse delle irregolarità da far nascere un dubbio grave che l'elezione non sia stata tutto affatto libera.

Si scorge infatti dalla protesta che anzitutto l'ufficio avrebbe mancato di adempire all'articolo 77 della legge in cui viene detto che, tuttavolta alcuno dia causa ad una agitazione o tumulto nell'assemblea, dovere del presidente dell'ufficio si è di richiamare all'ordine il perturbatore, e quando questo primo richiamo non basti, deve ripeterlo e farne menzione espressa nel processo verbale.

Ora, nella protesta contro questa elezione si afferma che il presidente dell'ufficio abbia fatto chiamare il capo-posto della guardia nazionale per assistere nella sala stessa delle elezioni alle operazioni elettorali; bisogna da ciò indurre che vi sia stato grave disordine, perchè non è che in caso di grave disordine che il presidente può e deve fare intervenire la forza armata nella sala delle elezioni.

Ora, o signori, i processi verbali non fanno parola di questo fatto gravissimo, mentre la legge prescrive che vi si debba inserire.

Una volta che la forza armata si trova nella sala stessa delle elezioni, ed accanto al presidente, non credete voi che questa forza armata possa esercitare un'intimidazione sull'animo di qualche elettore, tanto più se si aggiunga il fatto che il presidente dell'ufficio dimostri con segni evidenti di proteggere un candidato piuttosto che un altro? E questa è l'altra accusa che venne fatta nella protesta medesima.

Inoltre l'ufficio avrebbe anche mancato di obbedire ad un altro articolo della legge elettorale, a quell'articolo cioè nel quale si dichiara che, tuttavolta che un elettore fa un reclamo, è obbligo del presidente di farne menzione nel processo verbale. Nel caso attuale il presidente non avrebbe solamente trascurato di farlo inserire, ma si sarebbe rifiutato ostinata-

mente non ostante l'insistenza di un elettore, e così scientemente ribellato al disposto dell'articolo 73 della legge elettorale.

Sarebbero pertanto due gli articoli della legge elettorale stati violati dall'ufficio della Presidenza durante l'elezione del deputato, ed a senso della protesta violati appositamente. Nè si può asseverare che questi due articoli siano soltanto regolamentari; essi al contrario hanno un'importanza che tutela efficacemente la pubblicità e la sincerità della elezione; mediante tali disposizioni di legge, qualora succeda un'irregolarità, l'elettore può farla conoscere irrefragabilmente a quel potere supremo che deve decidere definitivamente dell'elezione. Se si toglie questo mezzo all'elettore per far pervenire i reclami alla Camera, come potrà mai la Camera conoscere se tutte le operazioni elettorali siano procedute regolarmente?

Dunque, che ne viene da ciò? O bisogna gratuitamente dichiarare falsi i fatti della protesta, o diversamente, se si vuol dubitare soltanto che tali fatti possano essere veri, se si vuol avere quel riguardo che si deve generalmente ad un elettore, ad un cittadino su cui non vi sia prevenzione di sorta, bisogna verificare i fatti avvenuti nella protesta, e per verificarli ci vuole un'inchiesta. Ma, si dice, se ammettete l'inchiesta, si perderà molto tempo, rimarrà sospesa questa elezione, e quindi diminuito il numero dei deputati della Camera.

Signori, quando vi sono gravi motivi per dichiarare un'inchiesta, questa ragione non vale, chè del resto non se ne potrebbe fare mai alcuna. E nel caso speciale poi si deve ancora considerare che l'inchiesta è facile, in quanto che si tratta di fatti succeduti in presenza di tutti gli elettori e che possono quindi essere in brevissimo tempo verificati.

Non mi fermerò a parlare delle altre accuse vaghe che sarebbero fatte al deputato eletto da quel collegio. Io credo che queste non debbono meritare alcuna considerazione per parte della Camera, perchè non si devono inoltrare accuse disonorevoli, come diceva l'onorevole preopinante, se non coll'appoggio di documenti; ma io dico che, prescindendo da queste vaghe accuse che attaccherebbero l'onestà dell'eletto, e stando unicamente alle irregolarità imputate in questa elezione nella protesta, vi sono motivi più che sufficienti e ragioni assai forti per indurre la Camera a votare l'inchiesta.

Quanto poi al secondo appello, se mai questo si fosse fatto prima di un'ora, come dice esplicitamente la protesta, non c'è dubbio alcuno che questo potrebbe avere influito grandemente sull'esito dell'elezione, perchè noi tutti sappiamo che molti degli elettori si presentano non al primo, ma al secondo appello, e siccome sanno che questo non si può fare prima dell'ora pomeridiana, come è prescritto dalla legge elettorale, non vanno certamente prima nella sala dell'elezione, e quindi essendosi in questo caso fatto l'appello prima, sarebbe accaduto che parecchi si sarebbero trovati delusi, cioè non sarebbero arrivati in tempo per dare il loro voto; ed a questo riguardo, se la memoria non mi tradisce, mi pare che leggendo quella protesta nel seno dell'ufficio VII si sia anche notato che ad un'ora e mezzo l'elezione era ultimata. Ora considerate che si tratta di un collegio in cui hanno votato 350 elettori circa: cosicchè se l'appello si fosse fatto all'una pomeridiana, come mai in mezz'ora si sarebbe potuto fare l'appello, raccogliere i nomi e farne lo spoglio?

Questo sarebbe assolutamente impossibile. Dunque, se si aggiunge ancora questa circostanza di fatto, che io credo risulti dalla protesta, si fa sempre più forte il sospetto che veramente il secondo appello sia stato fatto prima dell'ora fissata; e quando ciò fosse vero, costituirebbe un'irregolarità

radicale nelle operazioni elettorali, e quindi un motivo di più, anzi il più forte di tutti per l'annullamento della elezione. Quindi insisto perchè l'inchiesta abbia luogo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Valerio.

VALERIO. Risponderò due sole parole a quanto disse il deputato Lanza. Se i fatti fossero veramente gravi, nessuno sarebbe più di me disposto ad aderire all'inchiesta; ed io stesso ebbi occasione di promuoverne per fatti gravi in altre elezioni. Ma qui abbiamo un solo elettore, il quale, con una petizione scritta in termini che non ispirano troppa fiducia, in una petizione nella quale ha il coraggio, davanti ad un Parlamento, di scrivere: « si dice che il candidato eletto è autore di crimini, » senza dire quali, e così indebolisce la precedente sua affermazione; abbiamo un solo elettore il quale accusa tutto quanto l'ufficio; abbiamo un solo elettore il quale colla sua parola mette in dubbio tutto quanto l'operato di un collegio elettorale; io chieggo se davanti a questo fatto dobbiamo fermarci e sospendere un'elezione. Del resto io mi adatterei alla proposta dell'onorevole Depretis, cioè che fosse questa elezione rimandata all'ufficio medesimo anche per ottenere uno schiarimento che ho domandato all'onorevole signor guardasigilli. Io non voglio fare quello che ha fatto il petente, e venire innanzi con un *si dice*, ma io credo che se gli schiarimenti che ho chiesti venissero a confermare quello che mi è stato affermato da persone in grado di poterlo sapere, la fede che si dà alla petizione verrebbe grandemente menomata se non distrutta intieramente.

Voti. Ai voti! ai voti!

DURANDO, relatore. Dirò due sole parole per rettificare un errore in cui l'onorevole deputato Valerio è incorso già più volte. Egli dice che il protestante è un solo. In verità quello che denuncia è un solo, ma questa denuncia, oltre al citare più testimoni, viene corroborata ancora da una dichiarazione di tre altri, cosicchè sono quattro.

VALERIO. Ma il denunciante è pur sempre un solo.

MATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non sono ancora in grado di dare gli schiarimenti che l'onorevole deputato Valerio mi ha chiesti; ma appena essi mi saranno trasmessi dagli uffizi ministeriali ai quali li ho testè domandati, mi farò premura di consegnarli all'uffizio rispettivo.

LANZA. Io dichiaro di aderire alla proposta del rinvio all'uffizio, perchè mi pare che in questo modo si possa giungere a scoprire la verità senza uopo d'inchiesta.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Depretis perchè siano nuovamente mandate le carte relative a questa elezione all'uffizio VII, onde si procuri maggiori schiarimenti ed addivenga ad un ulteriore esame e ad una nuova deliberazione.

(La Camera approva.)

DE VIRY, relatore. J'ai l'honneur de faire à la Chambre le rapport du collège électoral de Felizzano.

Ce collège électoral se divise en trois sections: La première section, Felizzano, comprend 260 électeurs inscrits, la deuxième, Oviglio, 42, et la troisième, Castellazzo, 97, total 399.

Dans la première section le nombre des électeurs votans est de 146, dans la seconde de 29 et dans la troisième 75, total 255. Le chevalier professeur Bertoldi a obtenu dans la première section 219 voix, dans la seconde 14 et dans la troisième 75, total 206.

Monsieur le chevalier Rocci a obtenu de son côté, dans la première section, 4 voix, dans la seconde 13 et dans la troisième 2, total 19.

Dans la première section 10 voix ont été données à monsieur le marquis Lamba Doria, 6 voix ont été données à mon-

sieur le chevalier avocat Prigione qui en obtint aussi 2 dans la deuxième section.

Par conséquent monsieur le chevalier Bertoldi qui a obtenu en tout 206 voix, nombre plus fort que celui du tiers des électeurs inscrits et que celui de la moitié des électeurs votans, a été proclamé par le bureau député du collège de Felizzano. Toutes les opérations électorales ont été reconnues régulières, et le cinquième bureau, auquel j'ai l'honneur d'appartenir, vous propose, par mon organe, d'approuver cette élection.

Cependant, messieurs, il s'est élevé dans le bureau une grave discussion relativement à l'admission du chevalier Bertoldi dans le sein du Parlement national. On a dit qu'il occupait des places qui le rendaient inéligible; c'est-à-dire qu'il était inspecteur des écoles secondaires et professeur, en outre secrétaire particulier du ministre de l'instruction publique.

Quant à la qualité de professeur, il n'y a aucune difficulté à élever, et le bureau ne s'est point arrêté à cette objection, qui ne peut être d'obstacle à ce qu'il soit admis dans le sein de la Chambre.

Quant à la place de secrétaire particulier de monsieur le ministre, nous avons demandé des informations à cet égard, et d'une réponse de monsieur le ministre lui-même il résulte que le chevalier Bertoldi n'a pas accepté la place de secrétaire de son cabinet. Si la Chambre le permet, je donnerai lecture de cette réponse pour qu'elle reste unie aux pièces.

« Il sottoscritto dichiara che, avendo destinato con decreto del 23 novembre prossimo passato il cavaliere Bertoldi all'uffizio di suo segretario particolare di gabinetto, il medesimo rispose di non poterlo accettare perchè intendeva di presentarsi come candidato alle prossime elezioni; restitui quindi il decreto, che venne annullato, essendosene fatta analoga annotazione sui registri. Torino, 23 dicembre 1853. »

Donc, quant à ces deux qualités de professeur et de secrétaire particulier, il n'y aurait aucune difficulté à l'admission.

Il reste la troisième qualité, c'est-à-dire celle d'inspecteur des écoles secondaires. A cet égard une discussion s'est élevée au sein du cinquième bureau, discussion qui a été fort prolongée, et les raisons qu'on a fait valoir pour et contre ont été, je ne le dissimule pas, très fortes et très-puissantes. Ainsi je crois devoir les faire connaître à la Chambre; et, pour repousser avec plus de succès ces objections, je crois que le meilleur moyen est de donner lecture de deux décrets, en vertu desquels on a établi les inspecteurs des écoles secondaires.

On dit d'abord que la place d'inspecteur des écoles secondaires, doit être considérée comme une place de l'ordre administratif; que par conséquent la place d'inspecteur ne correspondant pas à celle d'intendant général, le chevalier Bertoldi ne pourrait être admis au sein du Parlement.

Je ne crois pas que cette objection soit fondée, car on ne saurait considérer comme appartenant à la catégorie des employés de l'administration les inspecteurs des écoles secondaires; je ne le crois pas, parce que nous ne trouvons aucune loi qui leur donne des attributions proprement dites administratives. Les inspecteurs ont pour attribution d'inspecter les écoles, mais seulement pour tout ce qui regarde la partie de l'instruction publique; ils doivent ainsi, d'après le dernier décret de 1853, remplir des fonctions qui pourraient être étrangères à leur place, mais toujours en rapport avec leur place principale, c'est-à-dire que ces fonctions ont toujours trait à ce qui concerne l'instruction publique et, bien entendu, toujours en dehors de l'administration.

On a dit encore que, dans un cas donné, on pourrait nommer

un inspecteur d'écoles secondaires pour surveiller l'administration des collèges nationaux, et à cet égard on a cité même un fait récent. J'avoue qu'au premier abord ce fait avait produit une certaine impression sur moi.

Mais, après avoir pris des renseignements plus exacts, je me suis persuadé, et je crois pouvoir affirmer que les circonstances de ce fait ne sont pas tout à fait conformes à ce que l'on a raconté.

On a dû envoyer, il est vrai, au collège national de Turin cette année un inspecteur, mais cet inspecteur n'a eu à s'occuper en aucune manière de la partie administrative; il n'a été chargé que de surveiller tout ce qui touchait aux études, et on a nommé l'économiste de l'Université et un maître-auditeur de la Chambre des comptes pour examiner toute la partie administrative.

On ne saurait donc de ce fait tirer aucune conséquence qui puisse être invoquée pour s'opposer à l'admission au Parlement des inspecteurs des écoles secondaires.

Retenons donc, messieurs, que, dans les lois relatives aux employés de cette catégorie, nous ne trouvons autre chose que ce qui est contenu dans la disposition de l'article 3 du décret du 10 janvier 1849, qui ne me paraît pas pouvoir donner lieu à une objection sérieuse et fondée. Cet article est ainsi conçu: *l'ufficio d'ispettore è incompatibile con qualunque altro impiego*. Cet article, au reste, a été modifié par un décret subséquent de 1853. Je crois qu'il serait bien de donner lecture de ce décret, pour éclairer la Chambre afin, que, si quelque membre avait quelque observation à présenter, il puisse la soumettre en toute connaissance de cause.

« Art. 1. Il numero degli ispettori delle scuole secondarie poste nel circondario della regia Università di Torino è fissato a due.

« Art. 2. Gli ispettori saranno nominati da noi sulla proposizione del ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; essi verranno scelti fra le persone pratiche dell'insegnamento e delle diverse discipline scolastiche, e di conosciuta probità, e preferibilmente fra i dottori dei collegi di lettere, di filosofia e di scienze fisiche, e fra i professori emeriti di filosofia e di retorica.

Uno degli ispettori sarà più specialmente incaricato della ispezione delle scuole di filosofia e degli altri rami dell'insegnamento scientifico.

« Art. 3. Finché siasi altrimenti provveduto con legge, continuerà ad essere provvisoriamente assegnato a ciascuno dei due ispettori l'annuo stipendio di due mila cinquecento lire, oltre ad una indennità di lire dodici al giorno per il tempo che verrà da essi impiegato per l'ispezione fuori dell'ordinaria loro residenza, la quale dovrà essere in questa capitale.

« Art. 4. Le pensioni di riposo per gli ispettori delle scuole secondarie s'intendono fissate sulle stesse basi e colle stesse proporzioni con cui sono accordate ai professori delle regie scuole.

« Art. 5. Gli ispettori non faranno alcuna visita senza che ne abbiano speciale mandato dal ministro della pubblica istruzione, o dalla Commissione permanente per le scuole secondarie, dietro autorizzazione del ministro stesso; e nelle visite a cui saranno chiamati, si atterranno alle istruzioni che verranno proposte dalla Commissione permanente, ed approvate dal ministro. »

Ensuite vient l'alinéa qui a donné lieu aux difficultés qui se sont élevées, et qui ont été longuement traitées dans les bureaux: « Essi compiranno inoltre quelle incumbenze che nell'interesse della pubblica istruzione il ministro stimasse di loro affidare, quantunque estranee all'ufficio d'ispettore. »

La grande difficulté est de savoir si ces paroles, « quantunque estranee all'ufficio d'ispettore, » peuvent se rapporter à l'administration interne des collèges, ou bien à ce qui regarde la partie scolastique.

La majorité du bureau a pensé qu'on ne pouvait à moins que d'appliquer ces paroles à tout ce qui a rapport aux études. En effet, si un inspecteur des écoles secondaires se trouvait de résidence à Turin, et qu'une chaire de philosophie ou de belles-lettres vint à être vacante, le ministre de l'instruction publique serait libre de nommer à cette chaire l'inspecteur qui se trouverait à Turin. C'est ce qu'on a vu arriver quelquefois.

Mais tout cela, comme vous le voyez, messieurs, est étranger à l'administration.

S'il était le cas de faire examiner les livres qui doivent être distribués aux différentes classes des collèges nationaux, c'est à un inspecteur qu'on confie ce mandat. Ce sont bien là, il est vrai, des devoirs en dehors de leurs propres attributions, mais elles rentrent toutes dans la sphère des études et n'ont aucun rapport avec la partie administrative.

La loi électorale relativement à l'éligibilité des députés dit: ne pourront être élus députés « gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo che esercitano un impiego di grado inferiore a quello d'intendente generale. » Voilà le texte de la loi, c'est par conséquent le seul sur lequel peuvent s'appuyer ceux qui veulent combattre les conclusions du bureau, et je crois n'avoir besoin que de le lire pour prouver le peu de fondement des argumens qu'on peut m'opposer. Inutile dès lors d'insister plus longuement sur ce point.

Or, comme de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent il résulte qu'on ne peut pas considérer la place d'inspecteur des écoles secondaires comme une place appartenant à l'ordre administratif, le bureau dont je suis le rapporteur a adopté, à une grande majorité, l'élection de monsieur le chevalier Bertoldi, et, en son nom, j'en propose l'approbation à la Chambre.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pescatore.

PESCATORE. Con mio grande rincrescimento, per riguardo alla persona dell'eletto, e solamente per amore del principio, io sorgo ad impugnare l'elezione di cui si tratta.

Parmi cosa opportuna di mettere anzitutto sott'occhio alla Camera tutte quante le disposizioni legislative e regolamentari che riguardano la materia, la qual cosa, a mio avviso, non risulta che incompiutamente dalla relazione che abbiamo testè udito. Dirò prima di tutto che la legge del 4 ottobre 1848, legge organica dell'amministrazione dell'istruzione pubblica, al titolo quinto, *Del governo e dell'ispezione delle scuole secondarie*, attribuisce tutta la parte amministrativa ed economica delle scuole secondarie ad una che ivi si chiama *Commissione permanente*, e quindi nel medesimo titolo, all'articolo 34 si esprime in questi termini: « Sotto la dipendenza della Commissione sono istituiti ispettori delle scuole secondarie, i quali visiteranno tutte le scuole pubbliche e private ed i convitti ad esse attinenti; esamineranno se sono osservate le leggi ed i regolamenti relativi tanto all'istruzione, quanto alla disciplina; riconosceranno la condizione dei locali e degli stabilimenti dipendenti dalle scuole, con far di tutto relazione alla Commissione. » Questa disposizione di legge venne posteriormente sviluppata con decreti regi regolamentari: e qui debbo pure rammentare il regio decreto del 1849 conforme nelle sue disposizioni all'articolo testè citato, in cui però si aggiunge una disposizione, la quale, sebbene la maggioranza (non sappiamo di quante voci) dell'afflizio abbia considerato come dubbiosa, io non la credo tale, nè bisognevole d'interpretazione, perchè dice chiarissimamente che sarà in

facoltà del Ministero di affidare all'ispettore, nell'interesse della pubblica istruzione, tutte le incombenze che stimerà, quantunque estranee all'ufficio d'ispettore. È dunque l'ispettore un impiegato a disposizione del Ministero, il quale se ne serve per tutti i bisogni dell'amministrazione dipendente dal suo dicastero.

Segue un ultimo regolamento, di cui, se non erro, non si è fatta menzione dal relatore, ed è quello del 28 dicembre 1851, nel quale si dispone che l'ispettore debba ispezionare lo stato materiale di tutti gli stabilimenti compresi nel suo circondario ed attinenti all'istruzione pubblica e privata; che debba esaminare la salubrità e l'opportunità di questi stabilimenti; che debba riconoscere la condizione degli arredi; che debba ancora informarsi della capacità e della condotta di tutti gli impiegati serventi in questi stabilimenti, e così anche degli impiegati economici; che debba esaminare la regolarità di tutti i registri, e così anche di quelli attinenti alla contabilità; che debba esaminare la regolarità dei processi verbali dei Consigli amministrativi di qualunque stabilimento di pubblica istruzione; che infine l'ispettore, nei casi d'urgenza, casi sempre giudicati da lui, non solamente abbia la facoltà, il diritto, come il dovere di esaminare e riferire, ma possa anche dare in via d'urgenza quei provvedimenti amministrativi che creda necessari, salvo a riferirne alla Commissione permanente.

Tali sono le disposizioni che riguardano la questione. Ora, vediamo se un impiegato di questa fatta debba considerarsi appartenente all'ordine amministrativo. A mio avviso, la questione per essere pienamente esaurita deve esaminarsi sotto un duplice rapporto, vedere cioè se osti a considerarlo come appartenente all'ordine amministrativo o *la qualità* dell'ufficio, oppure *l'oggetto* intorno al quale versa l'ufficio dell'impiegato di cui si tratta. Si può dire in primo luogo: l'ispettore osserva, esamina, riferisce, non *amministra*; dunque non appartiene all'ordine amministrativo.

Ma, signori, io credo, ed è per me cosa evidentissima, che l'ordine amministrativo comprende, non solamente gli amministratori, ma tutti quelli che coi diretti e veri amministratori *cooperano* alla pubblica amministrazione.

Prendiamo, a cagion d'esempio, l'amministrazione del demanio. In essa troviamo i direttori che sono i veri amministratori, poi troviamo che a coadiuvare i direttori vi sono anche gli ispettori, e vorremo noi dichiarare ineleggibili i direttori, ed eleggibili gli ispettori?

Gli amministratori per rettamente amministrare hanno bisogno di conoscere prima i fatti circa i quali cader deve l'atto amministrativo, e quando hanno conosciuto i fatti abbisognano talvolta dei consigli di corpi deliberanti. I fatti li conoscono con molti mezzi, ma specialmente per mezzo degli ispettori: conosciuti i fatti, talvolta ricorrere debbono ai lumi dei Consigli amministrativi.

Ora io dico: gli ispettori che portano alla cognizione dell'amministratore i fatti necessari a conoscersi, i membri di qualunque Consiglio amministrativo che illuminano il giudizio dell'amministratore medesimo, come per altra parte tutti gli scrivani, gli applicati e tutti quelli che non hanno una firma, tutti in diversi modi cooperano all'amministrazione, tutti perciò sono evidentemente impiegati dell'ordine amministrativo.

Adunque la qualità dell'impiego non osta a che l'impiegato, di cui trattiamo sia considerato come appartenente all'ordine amministrativo.

Passiamo all'oggetto. Si dirà sotto questo secondo rapporto, che amministra chi prende cura d'un interesse materiale, economico, e che non appartiene all'ordine amministrativo

qualunque impiegato si occupi degli interessi della società che sono di un'altra natura.

Ma a questa seconda obbiezione risponderò che la legge contrappone l'ordine amministrativo all'ordine giudiziario, ed in questo contrapposto è notorio e costante, e non mai contestato nè, a mio giudizio, contestabile il significato di queste parole; e come l'ordine giudiziario comprende tutti i funzionari per mezzo dei quali il potere esecutivo rende la giustizia, l'ordine amministrativo comprende tutti gli impiegati per mezzo dei quali il potere esecutivo amministra e governa gli interessi generali della società, siano essi materiali, siano economici, siano anche d'altra natura. Il significato notorio della parola è poi confermato dalla ragione della legge, la quale, classificando gli impiegati in ordine giudiziario ed in ordine amministrativo, esclude tutti *gli amovibili* a qualunque dei due ordini appartengano.

Le eccezioni che troviamo nella legge confermano il senso della legge medesima. Questa ammette gli impiegati che abbiano un grado pari a quello d'intendente generale d'azienda, perchè per la loro posizione essi godono di una certa inamovibilità di fatto, e perchè la parte amministrativa doveva pur essere rappresentata nella Camera. Ammette la legge certi impiegati appartenenti, direi, all'ordine tecnico delle scienze e delle arti, perchè anche le scienze e le arti devono essere rappresentate nella Camera; e d'altronde anche per questi la legge provvede a che non vengano al Parlamento che gli impiegati i quali godono di una certa inamovibilità di fatto. Ma queste eccezioni confermano evidentemente il senso, come lo spirito della legge, il quale si è che, tranne le eccezioni particolari, tutti gli impiegati appartenenti all'ordine amministrativo il più largamente inteso, od anche all'ordine giudiziario, siano dichiarati ineleggibili al Parlamento sol che risultino amovibili.

L'amovibilità, la dipendenza amministrativa è quella da cui deriva l'ineleggibilità. Ora la dipendenza interna amministrativa, quella che agli occhi della legge esclude la libertà del voto, questa dipendenza colpisce egualmente tutti gli impiegati che tengono un ufficio qualunque nelle pubbliche amministrazioni.

Se non che l'ispettore di cui ragioniamo è anche un impiegato strettamente economico. Già abbiamo veduto come primieramente debba disimpegnare tutte le incombenze, quantunque estranee all'ufficio di ispettore che il ministro crede di affidargli; abbiamo veduto come egli debba esaminare in generale l'andamento anche economico degli stabilimenti di pubblica istruzione, perchè la Commissione permanente, la quale veglia al retto andamento anche economico degli stabilimenti, non ha sotto di sé altri impiegati per riconoscere i fatti, ed è l'ispettore, di cui ragiono, che deve esaminare tutti i registri e le deliberazioni dei Consigli amministrativi; e se questo non è amministrare, quale sarà la definizione dell'ufficio amministrativo?

Se io mi studio, o signori, di applicare alla legge una interpretazione strettamente logica, si è perchè, fuori di questo criterio, io non trovo che l'arbitrio delle maggioranze politiche, ed un voto di semplice maggioranza nella costituzione della Camera non mi parrebbe un lieto augurio della presente Legislatura. Si recherà forse a difesa l'esempio di una delle precedenti Legislature, che accettò siccome eleggibile l'ispettore Ruffi. Ma in tal caso io risponderei che la questione in ordine all'ispettore Ruffi nella precedente Legislatura non fu trattata che incidentalmente, ed i verbali della seduta di quel tempo ne fanno fede: la questione principale versava allora sui fatti che parevano viziare quell'elezione.

Risponderò in secondo luogo che il signor Rulfi era ispettore delle scuole elementari. L'ispettore delle scuole elementari è impiegato della provincia, e da essa prende, salvo errore, lo stipendio. Il caso adunque non è identico. Risponderò poi in terzo ed ultimo luogo che i precedenti in questioni di tal natura, questioni che non sono state ancora compiutamente discusse, non ebbero alcun valore davanti ad un'altra Legislatura. Infatti la prima di tutte le Legislature aveva ammessi i magistrati siccome di pien diritto inamovibili, quantunque non avessero compiuto il triennio costituzionale, il che non tolse che la seconda e la terza Legislatura ne li escludesse però come amovibili. Io dunque ripeto che, a mio giudizio, non si può abbandonare nell'applicazione della legge elettorale il solo criterio ammissibile, il criterio logicamente certo, ond'io chieggo alla Camera l'annullamento di quest'elezione, augurando però di vivo cuore al cavaliere Bertoldi un pronto acquisto della eleggibilità ed una prossima rielezione.

DE VIRY, relatore. Malgré toute la bonne volonté que j'avais de trouver quelque mot dans le texte des lois dont a donné lecture l'honorable monsieur Pescatore, pour prouver que la place d'inspecteur des écoles secondaires appartient à l'ordre administratif, il m'est impossible de partager son avis. En effet, dans toutes les dispositions de lois qu'il a citées, il est toujours fait mention de l'inspecteur des écoles secondaires comme d'un employé qui est destiné à surveiller tout ce qui regarde la partie scolastique, mais non pas ce qui a rapport à l'administration proprement dite des écoles et du collège par lui-même. En effet, il ne peut rien décider, il ne peut prendre aucune détermination; son rôle se borne à adresser un simple rapport au ministre, auquel seul appartient de donner une décision. Dès lors, comment pourra-t-on soutenir que c'est là un emploi de l'ordre administratif?

L'honorable monsieur Pescatore nous dit que l'inspecteur doit aussi, d'après les attributions qui lui sont confiées par la loi, inspecter les locaux des écoles, examiner les registres, voir si la tenue en est régulière. Mais, messieurs, d'après le dernier décret, je ne crois même pas que les inspecteurs remplissent ces fonctions; car, dans le cas que j'ai cité, ces fonctions ont été confiées à un maître auditeur, à un employé de la Chambre des comptes, et même, d'après ce qui m'est assuré par monsieur le ministre de l'instruction publique, c'est monsieur le comte Joannini, très au courant de la matière, qui a dû faire ce travail.

Les inspecteurs donc, aux termes de la loi, ne sont simplement tenus que de l'inspection de ce qui regarde la partie des études, et, dès lors, je crois qu'il ne peut y avoir aucune difficulté pour leur admission à la Chambre.

L'honorable député Pescatore nous parlait encore de précédents de la Chambre, en disant que nous ne devons pas nous y arrêter de manière à nous croire entièrement liés, car je savais très-bien que nous avions admis l'honorable monsieur Rulfi, inspecteur des écoles primaires, qui a siégé pendant la dernière Législature.

Mais, si d'un côté on ne doit pas toujours invoquer les précédents d'une Législature finie, comme règles invariables de conduite, et si ces précédents ne doivent pas toujours faire loi pour les Législatures qui suivent, on ne pourra nier que les faits de la Législature actuelle ne constituent des précédents qui nous lient entièrement.

Eh bien! hier, messieurs, hier même on a admis l'élection de proviseurs de collège. Dès lors, et à plus forte raison, doit-on admettre des inspecteurs, puisque les proviseurs prennent activement part à l'administration des collèges qui leur sont confiés.

On a convalidé en effet, hier, l'élection des proviseurs des collèges de Savone et de Novi: que vous dirai-je donc de plus? Je crois que ce précédent suffit pour prouver que nous ne pouvons faire autrement que d'approuver l'élection de monsieur le professeur Bertoldi.

Je me limite à ce peu de mots, parce que je sais qu'un orateur beaucoup plus éloquent que moi et plus versé dans la connaissance des lois universitaires a demandé la parole pour défendre cette élection, et je la lui cède d'autant plus volontiers qu'il fait aussi partie du bureau auquel j'ai l'honneur d'appartenir.

PALLIERI. L'onorevole deputato Pescatore oppone all'eleggibilità del professore Bertoldi l'articolo 98 della legge elettorale. Ma egli è costretto, per trovare applicabile tale disposizione al caso sul quale siete, o signori, per pronunciare la vostra sentenza, egli è costretto di attribuire alle parole *ordine amministrativo*, contenute nel n° 4 del citato articolo, un significato che in quella legge non hanno.

L'amministrazione nel più ampio suo senso comprende l'esecuzione di tutte le leggi. In questo senso, capo dell'amministrazione è il Re, il quale vi provvede per mezzo de' suoi ministri responsabili. Appartengono all'amministrazione in siffatta estensione considerata tutti gl'impiegati dello Stato, niuno eccettuato; e così si dice amministrazione della giustizia, amministrazione delle finanze, amministrazione dell'esercito.

Non è evidentemente in questo modo che si debbe intendere l'*ordine amministrativo* contemplato nell'articolo 98 della legge elettorale, ove si tratta dell'*ordine amministrativo* propriamente detto in contrapposto agli altri ordini di impieghi. Nè il professore Pescatore potrà mai spiegare, stando alla sua interpretazione, perchè vengano nello stesso articolo specificamente esclusi da questa Camera gl'intendenti di provincia, per esempio, ed i consiglieri d'intendenza.

Per tutti poi gli ordini d'impieghi non menzionati nell'articolo 98, l'ammissione nel Parlamento è di dritto; avvegnachè, giusta il disposto dalla nostra legge elettorale, tutti i cittadini sono eleggibili, quelli unicamente eccettuati cui la legge medesima vieta l'ingresso in questo recinto.

Laonde, degli impiegati addetti all'istruzione ed all'insegnamento non facendosi alcun cenno nell'articolo 98, non si può quindi in nessuna guisa loro chiudere, come vorrebbe il deputato Pescatore, la porta della Camera. E però da tutte le precedenti Legislature vennero costantemente riconosciuti eleggibili. Tale è senza dubbio il cavaliere Bertoldi, ispettore delle scuole secondarie.

Che cosa sono infatti gli ispettori delle scuole secondarie? Quali le loro attribuzioni?

Dalle leggi, dai decreti e dai regolamenti allegati dall'onorevole relatore e dal deputato Pescatore risulta essenzialmente che gl'ispettori di cui si tratta hanno solo il mandato d'invigilare e riferire alla Commissione permanente ed al ministro sull'andamento delle scuole secondarie. Essi non conferiscono cattedre, ed anzi non ne hanno neppure la proposta, la quale spetta alle Commissioni permanenti ed al Consiglio generale d'istruzione speciale ed elementare. Non possono prendere ingerenza nelle controversie e ne' richiami de' professori; il che s'appartiene al Consiglio superiore. Essi non amministrano fondi, non verificano conti; e l'onorevole De Viry ha citato un caso in cui, essendo occorso di addivenire alla verifica del modo col quale procedeva l'amministrazione economica, ne fu affidata l'incombenza ad un mastro uditore, al tesoriere ed all'economista dell'Università di Torino; al qual caso potrei aggiungerne altri, come quello del collegio di Vo-

ghera, ove fu mandato il professore Scoffier per la verifica-
zione dei conti. Gli ispettori in discorso sono scelti nel corpo
insegnante. Egli debbono sempre portar giudizio intorno
all'abilità dei professori, alla bontà dell'insegnamento e simili.
Quando si tratta di locali non si occupano menomamente della
parte economica, ma li esaminano soltanto in ragione della sa-
lubrità e di ciò che può interessare l'istruzione e la disciplina.
Gli ispettori sono mandati specialmente a dare gli esami, ed ora
che si sono soppressi gli esami di magistero nelle città di pro-
vincia, tranne a Nizza e nella Savoia, vengono quivi di prefe-
renza delegati pei detti esami. Essi furono sempre ravvisati
come appartenenti alla classe dei professori; il che si appalesa
anco dalla disposizione letta dall'onorevole relatore, la quale
stabilisce che le pensioni di riposo sieno per gli ispettori fis-
sate sulle stesse basi e colle stesse proporzioni, secondo cui
sono regolate le pensioni dei professori, basi e proporzioni
assai diverse da quelle prescritte in ordine ai funzionari clas-
sificati nelle categorie amministrative.

Ora, o signori, se gli ispettori delle scuole secondarie si do-
vessero, giusta il dire del deputato Pescatore, ritenere quali
amministratori, con ben più di ragione, come assennatamente
già osservò l'onorevole relatore, nella stessa condizione do-
vrebbero riputarsi i regi provveditori, i quali hanno, come
vice-presidenti dei Consigli provinciali d'istruzione elementare,
molto maggiore influenza sull'amministrazione delle scuole,
che non gli ispettori, essendo fra le attribuzioni di quel Con-
siglio l'approvazione dei maestri e delle maestre, la decisione
delle controversie fra i municipi ed i maestri. Ma nessuna
difficoltà mai nacque rispetto all'ammissione dei provveditori
in questo Consesso, alcuni dei quali ebbero precisamente nei
giorni prossimi passati validate le loro elezioni.

Ma la più principale delle obiezioni affacciate dall'onorevole
Pescatore, ed alla quale non ho ancora particolarmente ri-
sposto, consiste nel disposto dall'articolo 5 del real decreto
del 17 aprile 1853, secondo il quale gli ispettori debbono com-
piere tutte quelle incombenze che nell'interesse della pubblica
amministrazione il ministro stimi di affidar loro, quantunque
estrane all'ufficio d'ispettore. Alla quale obiezione però come
alla più parte delle altre adottate dal signor Pescatore sono
lieto di trovare adeguata risposta nelle discussioni che in oc-
casione di casi analoghi affatto al presente ebbero luogo in
questo recinto. E mi valgo tanto più volentieri delle altrui
osservazioni, che esse sono assai superiori alle deboli mie pa-
role, e che furono, ciò che più monta, sanzionate dalla Camera.

Il deputato Pescatore ha accennato al caso dell'ispettore Rulfi,
che erroneamente asserì essere stato ammesso per la prima
volta come deputato e senza contestazione nella precedente
Legislatura. Il caso del professore Rulfi si presentò invece
nella terza Legislatura, e diede luogo a profonda discussione.
Appena un onorevole deputato ebbe contestata l'eleggibilità di
lui, molti altri chiesero la parola per sostenerla. Primo fra
essi l'onorevole Valerio si espresse nei seguenti termini:

« La qualità d'ispettore delle scuole che l'onorevole De-
marchi vuole comprendere nell'ordine amministrativo, fu
sempre altrimenti considerata dalla Camera. Ed invero l'ispet-
tore delle scuole nulla deve amministrare; esso deve unica-
mente attendere alla buona, savia e morale educazione voluta
da un Governo liberale; esso deve invigilare a che i maestri
delle provincie a lui affidate compiano il loro ufficio, ma non
compra, non vende, non amministra cosa alcuna. Così pen-
savano anche le antecedenti Legislature. Anch'io sono di avviso
coll'onorevole deputato Ravina che quando una precedente
Legislatura ha errato, non debbono perciò le seguenti Legis-
lature cadere nello stesso errore; ma in questo caso i pre-

cedenti delle nostre Assemblee deliberanti sono d'accordo col
diritto e col senso comune, onde insisto affinché senza tener
conto di questa principale fra le obiezioni poste innanzi dal-
l'onorevole Demarchi sia approvata l'elezione del professore
Rulfi. »

Forniva quindi lo stesso signor Rulfi gli schiarimenti qui
appresso :

« L'impiego d'ispettore non può annoverarsi fra gli impieghi
amministrativi, mentre il suo ufficio non è altro che di rife-
rire sullo stato delle scuole, dare quei suggerimenti che oc-
corrono pel bene della pubblica istruzione. Ognuno sa che la
parte amministrativa delle scuole nelle provincie compete
intieramente ai provveditori. »

Lo stesso ponevasi in evidenza dal ministro della pubblica
istruzione, e dopo il suo discorso rinunciavano alla parola i
deputati Ravina e Bertini, dicendo non avere nulla da aggiun-
gere all'inconclusa dimostrazione data dai precedenti oratori;
e difatti la Camera approvava senz'altro quell'elezione.

Il deputato Pescatore notava tuttavia una differenza che
esisterebbe tra l'impiego d'ispettore delle scuole secondarie,
e quello d'ispettore delle scuole primarie, in quantochè l'i-
spettore delle scuole primarie avrebbe uno stipendio sulla
cassa provinciale e non già sulla cassa pubblica come l'ispet-
tore delle scuole secondarie. Per verità non so comprendere
come l'onorevole Pescatore possa attribuire qualche impor-
tanza a questa diversità; imperocchè non è già la cassa da cui
si corrisponde uno stipendio che si può a questo proposito
prendere in considerazione, egli è a colui che nomina, che
dà il diritto di percepire lo stipendio, che si debbe por mente.

Così, per esempio, nella prima Legislatura vennero esclusi
da questa Camera i segretari comunali. Si diceva, per soste-
nere l'elezione: non hanno stipendio da nessuna cassa pub-
blica, lo riscuotono dall'erario comunale; ma siccome era
l'intendente generale che li nominava, e dava loro diritto di
percevere quello stipendio, evidentemente dovevano essere,
come furono, esclusi. E pertanto dalla diversità delle casse
dalle quali si corrisponde lo stipendio, non si possono diverse
conseguenze dedurre per l'oggetto di cui si ragiona.

Ho detto che tutti i precedenti delle passate Legislature sono
conformi alle conclusioni dell'ufficio V.

Così nella verificaazione dei poteri della quarta Legislatura si
presentarono alcune fattispecie analoghe a quella in discorso;
tale fu l'elezione del vice-presidente del Collegio delle Pro-
vincie. Parlarono allora parecchi deputati per dimostrare la
sua eleggibilità. Addurrò soltanto alcune riflessioni del de-
putato Viora, come quelle che contengono una risposta all'ar-
gomento che deduceva l'onorevole Pescatore dall'articolo 5
del regio decreto del 17 aprile. Il deputato Viora favellava
nella seguente conformità:

« Nella prima Legislatura la Camera ha riconosciuto che
l'ufficio di censore allora ancora vigente presso la regia Uni-
versità non doveva considerarsi come impiego amministrativo,
e so che in quella circostanza la Camera dovette per tale di-
scussione accertarsi che l'ufficio di censore si riferiva a due
distintissime parti: l'una, quella di amministratore, cioè per
esaminare e controllare i conti dell'amministrazione, l'altra,
estranea all'amministrazione, quella vale a dire di dare il suo
voto sopra le richieste che si sporgono dagli studenti, di ma-
nifestare la sua opinione sul modo di applicare le leggi della
pubblica istruzione, ed altri simili oggetti non amministrativi.
Condotta la Camera dal pensiero che si dovesse nell'ufficio di
censore, come in ogni altro impiego, distinguere la parte prin-
cipale e fondamentale da quella accessoria e secondaria, e ri-
conoscendo nello stesso tempo che principale e fondamentale

nella censura era la parte estranea all'amministrazione, e che era secondaria quella per cui amministrava, ha giudicato che il censore poteva essere deputato, non essendo un impiegato amministrativo. Ora questo essendo appunto il caso del vicepresidente Bersani (e dirò io del professore Bertoldi) il quale rispetto al Collegio delle Provincie esercita una attribuzione continua, ordinaria ed essenziale, ed un'altra straordinaria, accidentale e secondaria (come sono quelle incombenze che potrebbero venire affidate al professore Bertoldi dal ministro di pubblica istruzione), pare che nella presente elezione sia da tenersi la stessa via tenuta nell'elezione del detto censore. »

Vede adunque il deputato Pescatore che i precedenti di tutte le Legislature sono conformi alle conclusioni dell'ufficio V.

Egli diceva che sarebbe di cattivo augurio la conferma di questa elezione; ed io dico con maggior ragione che sarebbe di cattivissimo augurio l'annullamento di essa, con che si porrebbe in non cale una costante giurisprudenza parlamentare fondata sulla legge elettorale e sulle disposizioni che regolano la qualità dei pubblici impieghi.

Per tutti questi motivi appoggio le conclusioni dell'ufficio V favorevoli all'eletto dal collegio di Felizzano.

PESCATORE. Non aggiungerò che pochissime osservazioni. I regolamenti attribuiscono all'ispettore della scuole secondarie ispezioni economiche per far credere che questi regolamenti non sono eseguiti. Si è più volte citato e ripetuto un caso succeduto, dicono, nell'anno scorso, in cui trattandosi di verificare la gestione dell'economista di un collegio, si è mandato un ispettore straordinario. Io conosco questo fatto, ed in tutte le sue circostanze, e da quello che sono per dire riconoscerà la Camera quanto sia pericoloso il prestar troppo cieca fede a questa sorta di citazioni, ed abbandonare, sulla fede delle medesime, il disposto delle leggi e dei regolamenti. Trattavasi di verificare tutta intiera la gestione di un economista per il corso di più anni, ed il Ministero, credo, sulla domanda dello stesso economista ha ereditato di far luogo a questa straordinaria verifica. Sa la Camera quanti mesi si sono impiegati, e si dovevano necessariamente impiegare, per verificare tutta questa intricatissima e lunghissima contabilità?

Si sono impiegati tre o quattro mesi. Era dunque naturale che il Ministero non delegasse a questa straordinaria operazione l'ispettore ordinario, il quale è occupato, e deve occuparsi dell'ispezione regolare di tutti gli stabilimenti di pubblica istruzione compresi nel suo distretto. Ha delegato dunque due persone speciali, avuto riguardo all'ispezione specialissima di cui si trattava, perchè potessero impiegare tutta la loro opera e tutto il loro tempo. È questo un caso da citarsi con tale insistenza, quasi per far credere che non sono eseguiti i regolamenti nè anche nei casi d'ispezione ordinaria?

FARINI. Domando la parola.

PESCATORE. In tutti i rami dell'amministrazione e in quelle amministrazioni la cui qualità economica non può essere contestata, troviamo amministratori diretti, ed ispettori e tutti senza contestazione sono ineleggibili. Ora le attribuzioni degli ispettori di cui ragioniamo sono anche economiche; fossero anche puramente morali, non cesserebbero per questo tali ispettori di appartenere all'ordine amministrativo preso in contrapposto all'ordine giudiziario. Inutilmente il signor conte Pallieri cerca di rinvocare in dubbio il significato notorio di queste locuzioni *ordine giudiziario, ordine amministrativo*. Esso non fu sinora da alcuno rinvocato in dubbio.

Non vi ha cosa che possa essere maggiormente certa di questa, che l'ordine amministrativo comprende tutti gli impiegati i quali presiedono o cooperano all'amministrazione ed al governo degli interessi generali dello Stato. Ma se tale, dice

il conte Pallieri, se tale è il significato, perchè la legge prese cura speciale di escludere anche gli intendenti di divisione e di provincia?

Perchè, rispondo io, la legge ammetteva per regola generale eleggibili gli impiegati di ordine amministrativo che avessero un grado pari a quello d'intendente generale, e volendo ciò non ostante escludere gli intendenti generali di divisione, doveva necessariamente esprimerlo, ed esclusi gli intendenti di divisione la legge non poteva a meno di proseguire e compiere il suo concetto escludendo a più forte ragione gli intendenti semplici di provincia.

L'onorevole preopinante citava poi alcuni brani della discussione che ebbe luogo in proposito sull'elezione dell'ispettore Rulfi in una delle precedenti Legislature; ed è quella appunto a cui io alludevo. Ma è certo, e noi contestava il deputato Pallieri, che precisamente in quella discussione, di cui egli ha letto alcuni brani, predominava una questione di fatto, tantochè la questione di diritto non occorresse discuterla che per mera incidenza. Quanto poi al deputato Valerio, la cui autorità il conte Pallieri tante volte ripudia e nel presente caso invoca, egli null'altro disse, tranne che l'ispettore non amministra, ma non discuteva *ex professo* la controversia.

Ricorreva ancora il conte Pallieri ad un'altra discussione affatto estranea al proposito, a quella concernente il vicepresidente, la quale questione diede poi luogo ad un'altra controversia sull'impiego del censore universitario. Stando però alle cose dette dallo stesso mio onorevole collega, allora si sarebbe detto in sostanza che la qualità avente tratto ad uffici amministrativi non deve rendere ineleggibile, quando sia una qualità puramente accessoria.

Ebbene, accettiamo in ipotesi come vero cotesto principio: potrebbe esso applicarsi al caso attuale, in cui nell'eletto concorre la qualità di ispettore, qualità principalissima, qualità unica, qualità dichiarata incompatibile con qualunque altro ufficio dal decreto del 1849, qualità che ha unicamente tratto agli uffici di pubblica ispezione e di pubblica amministrazione?

Ma intanto veda la Camera in che laberinto noi dovremmo perderci se teniam dietro alla indefinita varietà di casi di cui ebbero ad occuparsi le precedenti Legislature.

Adunque riassumendo dico che all'ordine amministrativo appartengono gli impiegati che presiedono, ovvero, come gli ispettori cooperano al governo degli interessi generali dello Stato, siano essi economici, materiali o morali, ed a mio giudizio, salva la riverenza dovuta alle decisioni della Camera, il voto che ammettesse come eleggibile un ispettore non sarebbe che un voto di maggioranza.

PRESIDENTE. La parola spetta al ministro della pubblica istruzione.

CIBRARIO, ministro della istruzione pubblica. Non ho che poche parole da aggiungere alle buone ragioni che si sono adottate per sostenere la validità dell'elezione del professore Bertoldi.

Io confesso che mi ha fatto meraviglia il vedere indicato come amministratore l'ispettore delle scuole secondarie. Che cosa amministra egli? Un bel nulla. L'ispettore delle scuole secondarie non è altro che un professore incaricato di sorvegliare l'osservanza della legge, ed è realmente incaricato in modo speciale della parte morale, e non della materiale.

L'ispettore che va a visitare un collegio si assicura prima di tutto se i professori fanno il loro dovere, se la disciplina è osservata, se gli esami sono dati secondo le regole prescritte. Questa è la parte principalissima del suo dovere, e quella di cui si occupa quasi esclusivamente. Se nella legge si è detto che debba anche verificare qualche condizione

materiale, si è detto perchè questa si collega strettamente colle condizioni morali.

Sicuramente, se l'ispettore trova che una scuola è troppo numerosa e che si possa tenere che ne ridondi danno alla salute degli allievi che vi hanno ricetto, ha il dovere di rappresentare questi disordini, come pure ove le trovasse sformite di banchi, ove scorgesse in esse qualche altra irregolarità od inconveniente, ha il dovere di riferirne al ministro, ma non ha autorità da per sé di provvedere nè in via di amministrazione, nè in altra via qualsiasi; non debbe in conseguenza essere mosso da altro che dall'interesse morale di sorvegliare. Egli è evidente che dalle parole che sono nella legge, le quali dicono *che verifica anche qualche cosa dello stato materiale*, non ne può derivare assolutamente la conseguenza che possa essere considerato come un amministratore.

In quanto poi all'ultimo decreto dell'aprile di quest'anno, nel quale si è detto che il ministro potrà ordinare all'ispettore di occuparsi in cose anche estranee all'ispezione, io osserverò che questo decreto non ha alterato per nulla la condizione di questo funzionario, non ne ha fatto sicuramente un amministratore.

Il ministro che gli commette qualche incarico non può affidargli, e non gli affida mai fuorchè incombenze relative alla sua ispezione. Egli potrà, a modo d'esempio, ove gli sia segnalato in un collegio qualche disordine, incaricare l'ispettore di proporre i provvedimenti necessari per andarvi al riparo, ma non lo investe delle funzioni, nè di un segretario nè di un capo di divisione nel Ministero.

I precedenti della Camera hanno dimostrato abbondantemente che essa non ha mai considerato altrimenti gli impiegati dipendenti dal Ministero d'istruzione pubblica, i quali hanno per incarico principale la parte morale, cioè l'educazione scientifica degli studenti, non li ha mai considerati come impiegati amministrativi.

Se vi è un caso in cui si potesse dubitare che vi fosse realmente alquanto d'amministrazione mescolato colla direzione del Collegio delle Province, era il caso del vice-preside il quale fa anche le funzioni, in mancanza del governatore, di capo del convitto, e, in conseguenza, del capo dell'amministrazione. Pur tuttavia la Camera ha ammesso il professore Bersani a deputato, e, considerando alla parte principale delle sue attribuzioni, non ha badato che vi fosse per aggiunta una parte anche amministrativa, appunto per la stretta connessione che vi era tra questa e la parte più importante che è la parte morale che gli è affidata.

In conseguenza parmi che, tanto per le considerazioni che ho addotte, quanto per questo esempio, come per quello anche dell'onorevole deputato Ruffi, ispettore delle scuole primarie, che si trova nelle istessissime condizioni, la Camera non possa a meno di approvare la elezione dell'onorevole professore Bertoldi.

FARINI. Non intendo ripetere gli argomenti che sono stati adottati a favore della eleggibilità del professore Bertoldi nella sua qualità d'ispettore delle scuole secondarie. Voglio solo pregare la Camera a considerare che ogni qualvolta essa ha sancito la elezione dei provveditori degli studi (e nelle tornate precedenti ne ha già sancito tre, se io non fallo), essa ha sancita la eleggibilità dei pubblici funzionari nominati dal Governo, stipendiati dal Governo per adempiere costantemente nella propria provincia a quegli incarichi ai quali l'ispettore è periodicamente deputato. Quindi io non so credere che la Camera possa disfare oggi col suo voto quello che ha fatto non solo in tutte le precedenti Legislature, ma

ieri pure e ieri l'altro; nè credo che si lascerà distogliere dal proposito di sancire la elezione del professore Bertoldi da ciò che l'onorevole deputato Pescatore ha insinuato, che cioè si possa credere che questo sia un voto di maggioranza.

Io credo (*Con forza*) che la maggioranza abbia dimostrato sin qui (e mi piace rendere lo stesso onore alla minoranza) di essere guidata nella verifica dei poteri dalla sola coscienza, ed affermo che all'insinuazione che si volesse fare di un voto, o *colpo di maggioranza*, si potrebbe collo stesso diritto rispondere che il professore Pescatore propone un voto di opposizione. (*Bravo!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio, le quali sono per la convalidazione dell'elezione del cavaliere professore Bertoldi a deputato del collegio di Felizzano.

(La Camera approva.)

RAVINA, relatore. Collegio elettorale di San Quirico. Esso è diviso in due sezioni: San Quirico e Ronco. Gli elettori iscritti nella prima sezione sono 222; nella seconda 116; totale 338.

Nella prima sezione scompartirono i voti nel modo seguente: il cavaliere Pietro Paleocapa, ministro dei lavori pubblici, ebbe voti 66; il signor Agostino Piccone, professore di matematica, 47. Nella seconda il signor Paleocapa riportò voti 12, il signor Agostino Piccone 37, il signor Sebastiano Rebbizzo 22.

Nessuno dei candidati avendo ottenuto la maggioranza voluta dalla legge, convenne procedere ad un secondo squittinio di ballottaggio fra il signor cavaliere Pietro Paleocapa ed il signor Piccone. In questo secondo squittinio il cavaliere Paleocapa ebbe voti 155, il signor Agostino Piccone 93. In conseguenza il signor cavaliere Pietro Paleocapa fu dichiarato deputato.

Contro quest'elezione insorsero molti richiami. Quanto alla sezione di San Quirico tutto fu operato con perfetta regolarità, e non vi è opposizione; i richiami pertanto sono diretti contro l'operato nella sezione di Ronco; primieramente si obietta essere la prima chiamata del giorno otto stata fatta non prima di mezzodì, la seconda dopo le due suonate.

In secondo luogo nella prima chiamata non essere state consegnate le schede agli elettori affinchè potessero votare; dal che risulta avere nello stesso giorno avuto luogo due chiamate ed una sola votazione.

In terzo luogo la lista degli elettori non essere rimasta appesa nella sala dell'adunanza, siccome espressamente prescrive l'articolo 69 della legge elettorale.

In quarto luogo non essere stato notato il nome di ciascuno a mano a mano che si votava a riscontro al nome del votante medesimo sopra l'esemplare della lista a ciò destinata, contenente i nomi e le qualificazioni di tutti gli elettori della sezione, come chiaramente si dispone nell'articolo 83.

In quinto luogo finalmente, e di tutte le disposizioni è questa la più grave, non essere stata distribuita la scheda a ciaschedun votante a mano che veniva chiamato per ricevere dalle mani del presidente una scheda piegata per quindi tosto scrivere o fare scrivere il proprio voto sedendo a una tavola a ciò particolarmente destinata, e poscia rimetterla alle mani del presidente stesso che la pone nell'urna; disposizione questa appositamente scritta nell'articolo 82 della preallegata legge.

A queste opposizioni debolmente rispose l'ufficio della Presidenza, cioè: alla prima, in vero assai poco importante, essersi indugiato a fare l'appello in tempo degli elettori per non essere questi ancora per la maggior parte adunati.

Alla terza, cioè la lista elettorale non essere stata appesa

nella sala dell'adunanza durante il corso delle operazioni della sezione, la Presidenza confessa ciò essere vero, essendo realmente stata staccata la lista dalla sala, e ritenuta sulla tavola presidenziale, ma essersi però preso nota del nome del numero dei votanti e non votanti.

Alla quinta ed ultima opposizione finalmente l'ufficio confessa le schede essere state consegnate ai singoli votanti non al momento che ciascuno era chiamato, ma bensì di seguito, cioè a un tratto e alla mescolata senza fare alcun precedente e nominativo appello dei singoli votanti, secondo che andavano ricevendo la scheda per votare; essersi però, dice l'ufficio, riconosciuta l'identità delle persone.

L'ufficio avendo considerato tutte queste opposizioni non si sofferma punto sulla prima, come di poca importanza, imperocchè la legge determina, è vero, l'ora del votare, prima della quale non si potrebbe certamente procedere alla votazione per non trovarsi ancora presenti gli elettori; ma non proibisce però che si faccia dopo. Essendo dunque stata fatta dopo e non prima, quest'opposizione sarebbe di nessun peso.

La seconda, cioè di non essere stato notato il nome di ciascun elettore sulla lista elettorale a ciò destinata, pare di ben maggior rilievo, perchè non si può veramente chiarire se ciascuno degli elettori che dava il voto esisteva sulla lista medesima.

Quanto alla terza opposizione, che cioè la lista elettorale non rimase appesa nella sala, disse l'ufficio elettorale che essa si è bensì staccata, ma che rimase poi sulla tavola della Presidenza. Ma io dico che il fine della legge quando ordina che la lista rimanga appesa nella sala è che ciascun elettore possa vedere, a mano a mano che uno è chiamato a votare, se realmente esiste su quella lista, ovvero se per avventura possa essere un intruso.

Nè vale il dire che è rimasta sulla tavola della Presidenza, perchè là ce ne deve essere un'altra, e questa non può surrogare quella che deve restare appesa ed esposta alla vista di tutti gli elettori. Dunque questa lista che rimase sulla tavola della Presidenza non può surrogare la prima, e non corrisponde al fine che la legge si è proposto.

L'opposizione poi più grave, e che tutto l'ufficio ha riconosciuto degna di considerazione, si è quella di non essersi distribuite le schede, come espressamente comanda la legge elettorale, a man mano che si presentavano gli elettori all'ufficio della Presidenza per scrivere il loro voto sulla tavola a ciò destinata.

Questo fatto ha dato, ed evidentemente doveva dar luogo a molti brogli, sollecitazioni, sedazioni e raggiri che hanno potuto alterare la sincerità dell'elezione. La legge a questo riguardo è troppo chiara e stabilisce una cosa che mi pare appartenere all'essenza stessa della votazione. Confessò qui l'ufficio che si sono distribuite le schede di seguito e senza chiamata, mentre la legge ordina che si faccia una chiamata, e che quando l'elettore risponde, gli si rimetta il biglietto; e noti la Camera che la legge dice *il biglietto spiegato*. Il presidente lo deve dare spiegato affinché si veda che non si è già scritto alcun nome su quella scheda, a motivo di prevenire ogni frode. Ora nella sala dell'adunanza, secondo che deposero vari elettori, vi erano persone che davano ai votanti delle schede già preparate col nome del candidato. L'ufficio ha esaminate quelle schede perchè ne furono trasmesse in gran numero, e risulta realmente che, come dicono gli oppositori, sono scritte molte da una mano sola, molte su carta differente da quella data dalla Presidenza e di dimensione differente, ed alcune ce ne sono di una dimensione così piccola, che veramente pare impossibile che il presidente

distribuisse simili schede. Insomma vi è un broglio che non pare possibile. E quelli che hanno imbrogliato più degli altri sono due preti. (*ilarità*)

Per queste considerazioni l'ufficio mi ha dato lo spiacevole incarico di proporvi di dichiarare nulla quest'elezione. Avvertendo poi che, siccome risulterebbe, l'ufficio, se non dormiva, certamente dormicchiava e sbadigliava, e pare essersi usata anche qualche malizia per mandare a vuoto l'elezione, esso propone alla Camera di dare un voto di censura e di biasimo all'ufficio stesso, il quale non provvide come doveva. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni dell'ufficio II per l'annullamento dell'elezione del commendatore Pietro Paleocapa a deputato di San Quirico.

(La Camera approva.)

MICHELINI G. B., relatore. Elezione di Sestri Levante. Questo collegio consta di due sezioni composte in tutto di 243 elettori, dei quali votarono 184. Di questi voti il professore Angelo Bo ne ottenne 102, e l'avvocato Emanuele Gandolfi 79. Quindi il professore Bo, avendo ottenuto il numero di suffragi voluto dalla legge, fu dall'ufficio elettorale proclamato deputato.

Ma siccome il cavaliere Bo, oltre alla sua qualità di professore dell'Università di Genova, ha pure quella di direttore sanitario, così questa circostanza tenne lungamente in dubbio l'ufficio II se egli sia eleggibile.

Tuttavia, dopo avere esaminata la questione sotto tutti gli aspetti, l'ufficio fu unanime nell'ammettere la validità nell'elezione del cavaliere Bo.

L'articolo 98 della legge elettorale è così concepito:

« Non possono essere eletti deputati:

« 4° Gli impiegati stipendiati dell'ordine amministrativo che esercitano un impiego inferiore a quello di intendente generale ad eccezione degli ufficiali del genio civile e delle miniere, non inferiore al grado di ingegnere capo, e degli ufficiali sanitari che siano membri del protomedicato e dei Consigli di sanità. »

Ricerchasi pertanto primieramente se il signor professore Bo debba annoverarsi fra gli ufficiali sanitari, i quali sono esclusi, per così dire, dall'esclusione, e perciò ammessi nel Parlamento; ricercavasi quindi se la sua qualità di direttore sanitario gli conferisca un grado inferiore od eguale a quello di intendente generale.

Quanto alla prima circostanza la maggioranza dell'ufficio decise che il professore Bo non può annoverarsi tra gli ufficiali sanitari...

PALLIERI. Domando la parola.

MICHELINI, relatore... perchè questa qualificazione parve alla maggioranza dell'ufficio non potersi attribuire che a coloro i quali per ufficio ricevuto dal Governo esercitano l'arte medica o chirurgica.

Confermavasi l'ufficio in questa opinione riflettendo che il direttore sanitario di Cagliari, il quale esercita per la Sardegna identiche funzioni a quelle di cui è rivestito il professore Bo per la Liguria, non è nè medico nè chirurgo.

Pare quindi non esservi dubbio che egli non appartenga agli ufficiali sanitari propriamente detti; e se il professore Bo è anche medico, questa circostanza non cambia la qualità delle attribuzioni che gli sono assegnate dalla legge del 2 dicembre 1852, e dal successivo regolamento del 9 dello stesso mese. Laonde, se non si dovesse tener conto che di queste considerazioni, l'ufficio non avrebbe creduto eleggibile il professore Bo.

Ma, venutosi all'esame dell'altra parte della questione,

vale a dire qual grado gli attribuisca la carica di ispettore sanitario, l'ufficio ha considerato avere una giurisdizione più larga di quello che hanno gli intendenti generali, in quanto che tutto il litorale marittimo di terraferma è posto sotto la sua dipendenza, tutti gli uffiziali sanitari prendono gli ordini da lui.

Per verità, dopo l'abolizione dei diritti di patente, manca alla Camera la norma di cui si valeva per giudicare del grado degli impiegati che sono nominati membri del Parlamento, cosa necessaria per la retta applicazione dell'articolo 98 della legge elettorale.

Questo accade appunto nel nostro caso, trattandosi di impiego creato dopo quell'abolizione. Ma in mancanza di questa norma giova appigliarsi alle altre circostanze che valgano a dirigerci. Tale è quella dello stipendio: lo stipendio assegnato al professore Bo, nella sua qualità d'ispettore sanitario, è di 5000 lire, e di simile stipendio appunto godono gli intendenti generali di terza classe. Ora la Camera ritiene che gli impiegati amministrativi possono far parte della Camera, ove abbiano un grado non inferiore a quello di intendente generale.

Avvi ancora un'altra essenziale circostanza che indusse l'ufficio a propendere per questa opinione: è vero che il direttore sanitario non è che membro del Consiglio sanitario stabilito in Genova, ma, ove nasca conflitto tra il Consiglio sanitario ed il direttore, prevale, almeno in modo provvisorio, l'opinione del direttore; in questo caso di dissenso si deve fare relazione al Ministero affinché provveda, ma ad ogni modo, mentre si attendono i provvedimenti del Ministero, si eseguiscano gli ordini del direttore sanitario, sebbene l'intero Consiglio vi si opponga.

Ora questa provvisorietà, la quale negli altri ordini di amministrazione è cosa di poco momento, quando trattasi della salute di un'intera popolazione, è tale che in sé assorbe il definitivo. Suppongasi si tratti di ammettere l'ingresso di una nave sospetta; ammessa che sia provvisoriamente, a poco giovano ordini contrari venuti dal Ministero.

Finalmente osserveremo che il direttore sanitario corrisponde direttamente tanto col Ministero, quanto coi corpi sanitari esteri, ciò che è più notevole.

Aggiungerò per ultimo che, sebbene l'ufficio e la Camera debbano giudicare secondo il testo delle leggi, e non secondo l'opinione dei ministri, tuttavia l'ufficio credette opportuno d'interrogare a questo riguardo il signor ministro della guerra, da cui dipende l'amministrazione sanitaria marittima; ed egli ha risposto essere persuaso che il professore Bo, come direttore sanitario, ha un grado almeno eguale a quello d'intendente generale.

Per questi motivi l'ufficio vi propone la conferma dell'elezione del cavaliere professore Bo.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Pallieri.

Voci. Ai voti! ai voti!

PALLIERI. Giacchè veggio un generale assenso alle conclusioni dell'ufficio II, io rinuncio a dimostrare, come mi era proposto, che esse debbono venir adottate non solo perchè il dottore Bo sia rivestito di un grado non inferiore a quello d'intendente generale, ma altresì perchè è un *ufficiale sanitario* membro di un Consiglio di sanità.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conclusioni dell'ufficio per la nomina del professore Bo a deputato del collegio di Sestri Levante.

(È approvata.)

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. Non essendovi più relazioni in pronto, consulterò la Camera se intenda di passare alla votazione per la nomina dell'ufficio della Presidenza.

Voci. Sì! sì! No! no!

VALERIO. L'ora essendo tarda, io stimo non sia conveniente procedere ora alla votazione per l'ufficio della Presidenza; ove una tale operazione si portasse dopo le feste di Natale, potrebbe prendervi parte un maggior numero dei nostri colleghi. Al presente mancano ancora quasi tutti i deputati liguri e quelli della Savoia, i quali verranno probabilmente dopo le feste natalizie.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io non intendo certamente d'influire sulla deliberazione della Camera, ma voglio solo ripetere essere assai urgente che essa si costituisca affinché possa autorizzare l'esercizio provvisorio dei bilanci.

A tale proposito ho l'onore di annunziarle che, appena sarà costituita, oltre il progetto di legge inteso a chiedere l'autorizzazione di percepire le imposte e fare le spese dello Stato, io deporrorò sul banco della Presidenza il bilancio del 1854, e le farò l'esposizione della nostra condizione finanziaria.

Io chiederei anzi che si mettesse all'ordine del giorno di lunedì tale comunicazione.

PRESIDENTE. Se non v'è opposizione si porrà all'ordine del giorno di lunedì la continuazione della verifica dei poteri e la costituzione dell'ufficio...

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io proporrei che si sospendesse la verifica dei poteri. Faccio osservare che la Camera ha già convalidato la grandissima maggioranza delle elezioni, in guisa che il maggior numero dei membri eletti potrebbe prender parte alla votazione. Se si discutessero ancora le elezioni, e massime quelle che dessero luogo a lunghe contestazioni, la Camera non potrebbe forse costituirsi nè lunedì, nè martedì; non rimangono certamente che poche elezioni a convalidarsi, le quali possono benissimo dar luogo a gravi contestazioni, ed io stimerei opportuno di rimandarle dopo la costituzione dell'ufficio della Presidenza, tanto più se le persone a cui si riferiscono per la loro ammissione non fossero più presenti in Torino.

VALERIO. Se le elezioni da sottoporsi all'approvazione della Camera fossero in piccol numero, allora forse si potrebbe aderire al desiderio dell'onorevole signor ministro delle finanze, ma esse sono ancora in numero di 11 o 12. Io porto fiducia che nella seduta di lunedì si darà termine a questa bisogna, e, se così avviene, potrà costituirsi l'ufficio della Presidenza martedì, e nella giornata di mercoledì il signor ministro potrà presentare il progetto di legge di cui ha tenuto discorso. Procedendo in tal maniera, noi non priveremo alcuno dei nostri colleghi del diritto di prender parte ad uno degli atti più importanti della Camera, e di essere chiamati all'onore delle cariche presidenziali.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io faccio osservare alla Camera che mercoledì saremo già al 28, ed ove si aspettasse sino a questo giorno a presentare il progetto di legge per l'autorizzazione dell'esercizio provvisorio dei bilanci, mancherebbe poi il tempo materiale per poterlo sottoporre al voto del Senato.

Se la Camera volesse udire quali siano le elezioni ancora a verificarsi, potrà di leggieri vedere se le persone a cui si

riferiscono sono presenti in Torino, e quindi decidere se l'esame delle medesime possa rimandarsi dopo la presentazione del progetto di legge da me accennato. Parlo delle elezioni che possono dar luogo a contestazione.

BERSEZIO. Fra le elezioni che debbono ancora essere sottoposte alla disamina della Camera avviene alcuna per la quale sorgerà probabilmente qualche contestazione, ma ve ne sono pure di quelle che non presentano difficoltà di sorta alla loro convalidazione, e che i relatori dei rispettivi uffici non hanno potuto riferire pel solo motivo che mancavano ancora alcune carte.

Vi sarebbe, per esempio, quella dell'avvocato Cassinis a deputato di Dogliani, quella dell'avvocato Canalis a deputato di Savigliano e quella dell'avvocato Ara a deputato di Vercelli. Le altre che presenterebbero maggiori contestazioni sarebbero quelle del signor Avigdor a deputato del 2° collegio di Nizza, quella del signor Geymet a deputato di Rivoli, quella del signor giudice Rocci a deputato di Puget-Theniers, quella del signor Correnti a deputato di Stradella. Tanto per norma della Camera.

TECCHIO, relatore. Io sono incaricato di fare la relazione dell'elezione del signor Giulio Avigdor. I documenti annessi a corredo di quest'elezione mi paiono in vero sufficienti; ma siccome l'ufficio ha testè creduto molto opportunamente che trattandosi d'una quistione di diritto pubblico internazionale il relatore dovesse anche consultare qualche autore, perchè nelle quistioni che possono sollevarsi nella Camera egli avesse in pronto le risposte, così io non ho potuto ancora

terminare questa consultazione di pubblicisti che è creduta necessaria.

SARACCO. Debbo annunziare alla Camera che, stante la malattia sopravvenuta al deputato Sappa, che doveva riferire sull'elezione del signor Faustino Rocci a deputato di Puget-Theniers, io sono stato incaricato di farne le veci; ma quest'incarico essendomi stato affidato quest'oggi soltanto, non ho ancora potuto a ciò prepararmi.

La questione che si tratta di risolvere è semplicissima, se cioè un giudice istruttore possa sedere in Parlamento. L'ufficio è convocato lunedì ad un'ora pomeridiana. Allora verrà sciolta la questione, e credo che potrò presentare la relazione nella stessa tornata.

PRESIDENTE. Consulto la Camera se intenda portare all'ordine del giorno per la tornata di lunedì la costituzione dell'ufficio della Presidenza avanti alla continuazione della verificaione dei poteri contestati.

(La Camera assente.)

S'intende però che le relazioni delle elezioni non contestate precederanno.

La seduta è levata alle ore 4 e 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

- 1° Verificazione di poteri;
- 2° Costituzione dell'ufficio della Presidenza della Camera.